Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 243 del 16 ottobre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 233

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 settembre 2008.

Approvazione delle modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico.

SOMMARIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 settembre 2008. — *Approvazione delle modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico* ..... *Pag.* 5

TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO ..... » 7

ALLEGATO 1: Modello di domanda di ammissione al mercato ..... » 93

ALLEGATO 2: Contratto di adesione al mercato ..... » 99

ALLEGATO 3: Modello di fideiussione ..... » 109

ALLEGATO 4: Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ..... » 115

ALLEGATO 5: Modello di fideiussione integrata ..... » 119

ALLEGATO 6: Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata ..... » 125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 settembre 2008.

Approvazione delle modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la Disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME) relativamente al mercato elettrico»;

Visto il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'articolo 3.4, secondo cui il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione, ai soggetti interessati e, tenuto conto delle osservazioni pervenute le trasmette, adeguatamente motivate, al Ministro delle attività produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità;

Viste le modifiche alla Disciplina del mercato elettrico relative, tra l'altro, al mercato dei certificati verdi e all'avvio di un mercato a termine fisico dell'energia elettrica con obbligo di consegna, pubblicate sul sito internet del GME e trasmesse al Ministro dello sviluppo economico in data 20 maggio 2008, prot. GME-P0003811-02;

Vista la nota, prot. GME A00003184013, con cui il GME in data 21 aprile 2008 trasmette le osservazioni avanzate dagli operatori in sede di consultazione, con riferimento alle modifiche alla disciplina inerenti il mercato a termine fisico, inoltrate da questo Ministero all'Autorità con nota del 23 luglio 2008, prot. 6643;

Vista la deliberazione 4 agosto 2008 PAS 4/08, con cui l'Autorità, nell'esprimere parere favorevole sulle proposte di modifica del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente, ha formulato osservazioni sulla proposta, relativamente all'introduzione di un mercato a termine fisico dell'energia elettrica (di seguito: MTE), ed in particolare ha evidenziato che:

- gli operatori, nell'ambito della consultazione condotta dal GME hanno ritenuto utile l'introduzione di contratti a termine di durata pari o inferiore al mese, reputando invece come eccessivamente onerosi contratti di durata superiore, stante l'attuale sistema di garanzie; e che

- il sistema di garanzie proposto per il mercato a termine prevede la registrazione sulla piattaforma conti energia (di seguito: PCE) degli acquisti e delle vendite a termine e, pertanto, un'estensione del periodo di registrazione degli stessi aumenta l'esposizione finanziaria degli utenti di dispacciamento verso Terna ed aumenta conseguentemente il rischio sopportato da Terna senza che ciò sia funzionale alla gestione dell'attività di dispacciamento;

Considerato che l'Autorità nella citata delibera ha ritenuto che non sia opportuno aumentare la durata del periodo di registrazione rispetto a quanto attualmente previsto dalla deliberazione 111/2006 e ha ritenuto opportuno che il GME sviluppi soluzioni che consentano di ridurre i costi di transazione connessi alla negoziazione su MTE, con particolare riferimento ai sistemi di garanzie, in modo che detto mercato possa configurarsi come una piattaforma di contrattazione liquida di contratti di durata superiore al mese;

Considerato che la proposta di modifica della disciplina relativamente al mercato dei certificati verdi prevede il ruolo di controparte centrale del mercato attribuito al GME, eliminando il rischio di controparte attualmente esistente in capo agli operatori e comportando una semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili, e recepisce le osservazioni espresse dagli operatori nell'ambito nel processo di consultazione condotto dal GME;

Ritenuto che le modifiche complessivamente proposte dal GME al Testo integrato della Disciplina, relativamente all'avvio del mercato a termine, sono coerenti con l'esigenza dello sviluppo del mercato elettrico, introducendo la negoziazione di strumenti di copertura del rischio relativo al valore futuro dell'energia nell'ambito dei mercati regolamentati;

Ritenuto opportuno che siano individuate soluzioni che consentano la negoziazione di contratti di durata superiore al mese, senza che la stessa comporti un incremento dei costi di transazione, con particolare riferimento al sistema di garanzie, al fine dello sviluppo di un mercato a temine più efficiente e maggiormente rispondente alle esigenze manifestate dagli operatori di settore;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 20 maggio 2008 sono approvate, ai sensi dell'art. 3.4 del Testo integrato della medesima Disciplina. Si allega al presente decreto la versione integrale del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico.

2. Il Gestore del Mercato elettrico presenta al Ministero dello sviluppo economico proposte che consentano la riduzione dei costi di transazione su MTE, con particolare riferimento al sistema di garanzie, e la negoziazione di contratti di durata superiore al mese.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° novembre 2008.

Roma, 17 settembre 2008

Il Ministro: Scajola

TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato

PROPOSTA DI MODIFICA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e allegati

1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata "Disciplina") e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 111/06 e ss.mm.ii., nonché del mercato dei certificati verdi, di cui all'articolo 6 del decreto adottato dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il 24 ottobre 2005 (nel seguito denominato: D.M. 24 ottobre 2005).

Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini della Disciplina:

a) per Acquirente Unico si intende la società per azioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99;
b) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) per bilanciamento si intende l'attività diretta a mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete;
d) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
e) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2005 e ss.mm.ii.;
f) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione;
g) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato;
h) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta;
i) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
j) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul mercato ed aventi ad oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica;

k) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo;

l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantità-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente;

m) per D.M 24 ottobre 2005 si intende il decreto recante "aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, S.O., n. 265 del 14 novembre 2005 e ss.mm.ii;

n) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;

o) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'Autorità per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;

p) per dispacciamento si intende l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;

q) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;

r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;

s) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la società per azioni cui è affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico;

t) per Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. si intende la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;

u) per indisponibilità di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non è utilizzabile da parte del relativo gestore per le attività di sua competenza;

v) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;

w) per margine a salire si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;

x) per margine a scendere si intende la quantità massima che può essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;

y) per mercato dei certificati verdi (MCV) si intende la sede di negoziazione dei certificati verdi;

z) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;

aa) per mercato di aggiustamento (MA) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP;

bb) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento;

cc) per mercati dell'energia si intendono il MGP, il MA e il MTE;

dd) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi;

ee) per mercato elettrico (ME) si intende il MPE ed il MTE;

ff) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine;

gg) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme del MGP, del MA e del MSD;

hh) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;

ii) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;

jj) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta;

kk) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una quantità di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita dell'energia, riferita ad un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante;

ll) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;

mm) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina;

nn) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate sul MA anche da operatori diversi, purché riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantità si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori;

oo) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP e del MSD in cui il GME non riceve offerte da parte dell'operatore medesimo;

pp) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi;

qq) per ordine di merito si intende l'ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parità di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nella Disciplina;

rr) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo dell'energia elettrica oggetto dei contratti a termine;

ss) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei contratti a termine;

tt) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente;

uu) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;

vv) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.;

ww) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella disciplina del dispacciamento;

xx) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al quale sono convenzionalmente valorizzate le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, ai fini della verifica di congruità sulla capienza delle garanzie finanziarie;

yy) per prezzo di riferimento si intende , il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del MCV;

zz) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MA;

aaa) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MSD;

bbb) per programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario ottenuto come somma dei programmi orari preliminari relativi alle offerte accettate in esito al MGP e dei programmi orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP;

ccc) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;

ddd) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per ciascun periodo rilevante, le quantità di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento;

eee) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MA;

fff) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MA e al MSD;

ggg) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP;

hhh) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul MCV immesso dagli operatori nel *book* di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;

iii) per punto di immissione si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;

jjj) per punto di interconnessione con l'estero si intende la frontiera, cioè l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima;

kkk) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a salire e a scendere e relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo;

lll) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta abilitato da Terna a fornire servizi di dispacciamento mediante offerte sul MSD;

mmm) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o più punti di immissione;

nnn) per punto di offerta in prelievo si intende l'insieme di uno o più punti di prelievo;

ooo) per punto di offerta misto si intende l'insieme di uno o più punti, fisici o virtuali, abilitati sia all'immissione che al prelievo;

ppp) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;

qqq) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal GME ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera n. 111/06 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della PCE;

rrr) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente connesse alla RTN;

sss) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;

ttt) per seduta si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché esse possano essere considerate valide;

uuu) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;

vvv) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;

www) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art.1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

xxx) per unità di produzione CIP6 si intendono gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, nonché gli altri impianti di produzione la cui energia elettrica è oggetto del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000;

yyy) per unità di produzione essenziale ai fini della sicurezza si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;

zzz) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento;

aaaa) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina;

bbbb) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, come individuata dalla disciplina del dispacciamento;

cccc) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con l'estero o un polo di produzione limitato.

2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME, ai sensi dell'Articolo 17, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEG e ss.mm.ii. e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato.

Articolo 3
Principi generali e modifiche della Disciplina

3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.

3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.

3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento

4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.

4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5
Unità di misura e arrotondamenti

5.1 Ai fini del mercato:
- a) l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali;
- b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
- c) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.

5.2 Il prezzo di cui al successivo Articolo 41, comma 41.2, lettere b) e c) può essere espresso con l'indicazione di un numero di decimali superiore a due.

5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME può avvenire:
- a) attraverso la rete internet;
- b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

7.1 Gli operatori del ME, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per i MWh negoziati.

7.2 Gli operatori del MCV, a fronte dei servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato trattato.

7.3 La misura e la struttura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 è definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed è pubblicata sul sito internet del GME, congiuntamente ai parametri per la determinazione della stessa.

Articolo 8
Informazioni di mercato

8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte ovvero alle proposte ed alle transazioni di vendita e di acquisto per un periodo minimo di dodici mesi.

8.3 Il GME trasmette a Terna ed al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare:
   a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
   b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.

9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
   a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un_giorno lavorativo;
   b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
   c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10
Sicurezza di accesso

10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.

10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II
AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11
Requisiti di ammissione al mercato

11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

11.2 Non possono partecipare al mercato:
a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale;
b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.

11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri.

11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME:
a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).

Articolo 13
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
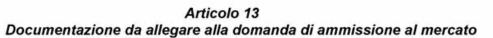
13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, è corredata di:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale;

b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.

13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14
Procedura di ammissione

14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.

14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.

14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato è ammesso ad operare.

14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 15
Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico

15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., a Terna ed all'Acquirente Unico.

15.2 Con apposite convenzioni tra Terna ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.. ed il GME, e tra l'Acquirente Unico ed il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al ME, rispettivamente di Terna, del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 83, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16
Elenco degli operatori ammessi al mercato

16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene:
a) codice di identificazione dell'operatore;
b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
c) mercati sui quali l'operatore è ammesso ad operare: mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi;
d) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte;

f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore ha titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE;
g) coordinate bancarie dell'operatore;
h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;

i) codice del conto su cui il GSE registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore;
j) regime fiscale dell'operatore.

16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l'operatore è ammesso ad operare.

16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17
Dati e informazioni per la partecipazione al mercato

17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere g), i) e j).

17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 83, commi 83.4 e 83.10, e Articolo 84, commi 84.10 e 84.14.

17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE ciascun operatore può richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta.

17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 può essere resa anche da un operatore autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresì delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento, ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega.

17.5 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l'indicazione di:

a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;
b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;
c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di:

a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica;
b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
c) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero
d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha più titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME dà seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente.

17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini delle verifiche di validità di cui al successivo Articolo 28, tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b).

17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera j), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 18
Verifiche

18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

18.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare, con cadenza almeno biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 19
Obblighi di comunicazione

19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), g), h), i) e j), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 20
Esclusione su richiesta dal mercato

20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:

a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.

20.3 L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)

Articolo 21
Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante

21.1 Il ME si articola nel mercato elettrico a pronti (MPE) e nel Mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE).

21.2 Il MPE si articola in:
- a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo.
- b) mercato di aggiustamento (MA), avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantità di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MA si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo.
- c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.

21.3 Il MTE ha per oggetto la contrattazione di forniture future di energia tramite offerte di vendita e di acquisto.

21.4 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 21.1 è pari all'ora fissa.

CAPO I
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE)

Articolo 22
Zone geografiche e zone virtuali

22.1 Terna comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il MPE.

Articolo 23
Dati e informazioni sui punti di offerta

23.1 Il GME riceve da Terna i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul MPE:
a) codice di identificazione del punto di offerta;
b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sui mercati;
c) identità dell'utente del dispacciamento del punto di offerta;
d) ordine di priorità.

23.2 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE, i dati e le informazioni di cui al precedente comma 23.1, producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento degli stessi.

Articolo 24
Ora solare e ora legale

24.1 Le modalità di definizione del periodo rilevante in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.

Articolo 25
Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta

25.1 Sul MPE le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica.

25.2 Le quantità ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MA è facoltativa.

25.3 Le quantità di energia elettrica specificate nelle offerte di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta.

25.4 Le quantità di energia elettrica specificate nei programmi di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta.

25.5 Il punto di offerta in prelievo deve essere compatibile con il regime fiscale degli operatori.

25.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei mercati che costituiscono il MPE deve essere coerente con le potenzialità di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui l'offerta è riferita e deve corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta nel punto di offerta.

25.7 Le modalità di attribuzione delle perdite convenzionali alle quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF.

25.8 Più operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto di offerta sul MGP e sul MA.

Articolo 26
Modalità di presentazione delle offerte

26.1 Le offerte sul MPE possono essere presentate mediante:

a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME;
b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.

26.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 26.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il MPE, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalità di cui al precedente comma 26.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalità previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta.

26.3 Un'offerta valida può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta del MPE. Ai fini della definizione dell'ordine di priorità, si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.

26.4 Un'offerta valida presentata da un operatore può essere revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale l'offerta è stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.

Articolo 27
Contenuto minimo delle offerte

27.1 Le offerte sul MPE riportano almeno le seguenti indicazioni:
a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l'offerta è presentata;
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce;
e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
g) la quantità offerta;
h) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.

27.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.

Articolo 28
Controllo di validità delle offerte

28.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validità di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo.

28.2 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione dell'offerta;
b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta;
c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1;
d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1;
e) l'offerta è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si riferisce;
g) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MA, il prezzo specificato non eccede il valore limite determinato dal GME ai fini della valorizzazione delle offerte di acquisto presentate senza indicazione di prezzo.

Articolo 29
Verifica della congruità tecnica delle offerte

29.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato.

29.2 Un'offerta valida è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'operatore non è sospeso;
b) l'offerta, qualora presentata da un operatore che non sia utente del dispacciamento, è garantita ai sensi del successivo Articolo 85;
c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 40 e Articolo 50.

29.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 40 e Articolo 50, il GME utilizza i margini a salire e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai sensi dei successivi Articolo 39 e Articolo 49.

29.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le stesse modalità di cui al precedente Articolo 26.

Articolo 30
Indisponibilità di elementi della rete elettrica

30.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul MPE anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 31
Sospensione del MPE

31.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del MPE.

31.2 In tutti i casi di sospensione del MPE, il GME ne dà informativa all'Autorità e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Articolo 32
Condizioni di emergenza

32.1 Si considerano condizioni di emergenza:
a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 36, comma 36.1, lettere a), b) e c), o Articolo 46, comma 46.1, lettere a), b) e c);
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;

c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso;
d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.

32.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1, lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato, fissato entro il termine ultimo definito nelle DTF. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza, il GME sospende il mercato e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.

32.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 32.1, lettere c) e d), il GME sospende le operazioni sul MPE e comunica a Terna e agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento.

32.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1, lettera a), sono definite nelle DTF.

Articolo 33
Assegnazione di coefficienti di priorità alle offerte predefinite

33.1 Ai fini della determinazione dell'ordine di priorità delle offerte, di cui al successivo Articolo 38, il coefficiente di priorità applicato alle offerte predefinite per la determinazione dell'esito del MGP, è determinato entro le ore 12,00 di ciascuna domenica per ciascun operatore e ciascun punto di offerta, attraverso un meccanismo casuale descritto nelle DTF. Tale coefficiente è valido per i successivi sette giorni di calendario.

SEZIONE I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)

Articolo 34
Oggetto del MGP

34.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MGP, il GME è controparte degli operatori.

34.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 35
Termini di presentazione delle offerte

35.1 La seduta del MGP:
- a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le offerte si riferiscono;
- b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono.

35.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono definiti nelle DTF.

Articolo 36
Informazioni preliminari al mercato

36.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
- a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche;
- b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero;
- c) la massima capacità oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati;
- d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica.

36.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 36.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 37
Offerte di vendita e di acquisto

37.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite.

37.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla può specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte di acquisto.

37.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.

37.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 41, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

37.5 Un'offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

37.6 Un'offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 38
Ordine di priorità delle offerte

38.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.

38.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso prezzo, si applica l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 23, comma 23.1, lettera d).

38.3 A parità di priorità come risultante dall'applicazione dei precedenti commi 38.1 e 38.2:
a) le offerte predefinite hanno priorità inferiore rispetto alle offerte presentate durante la seduta di mercato;
b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine di priorità corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte;
c) tra le offerte predefinite, l'ordine di priorità è definito sulla base dei coefficienti di priorità di cui al precedente Articolo 33.

Articolo 39
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP

39.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a zero.

39.2 Le quantità specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero.

39.3 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale, nonché dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero.

39.4 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 39.1 e 39.3, il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti più di recente.

39.5 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 39.1 e 39.3, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 40
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP

40.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 29.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

40.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei

quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

40.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

40.4 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 40.2 e 40.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 41
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo

41.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP.

41.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:

a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche;
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);

e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di offerta misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).

41.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 41.2, vengono considerate anche le quantità corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui è richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei conti energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorità stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine.

41.4 Ai fini del precedente comma 41.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.

41.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalità di cui al presente Articolo e definisce:

a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo;
b) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.

41.6 Entro il termine di cui al precedente comma 41.5, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:

a) i prezzi di cui al precedente comma 41.5, lettere b) e c);
b) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.

41.7 Entro il termine di cui al precedente comma 41.5, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte:

a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al precedente comma 41.5, lettera a), relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate;

b) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera a);

41.8 In esito al MGP, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo dell'unità comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.

Articolo 42
Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia

42.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 42.2 e 42.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a:
a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
b) una vendita su MGP, da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.

42.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 42.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del ME, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 85. Qualora l'acquisto non sia congruo, TERNA diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.

42.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del ME, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 42.1.

42.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 42.1, 42.2 e 42.3 sono valorizzate al prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).

42.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 42.1, 42.2 e 42.3 si applica il corrispettivo per MWh negoziato, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

42.6 Le modalità ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.

Articolo 43
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP

43.1 Nel caso di separazione del MGP in due o più zone, il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

SEZIONE II
MERCATO DI AGGIUSTAMENTO (MA)

Articolo 44
Oggetto del MA

44.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MA, il GME è controparte degli operatori.

44.2 Sul MA vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 45
Termini di presentazione delle offerte

45.1 Il MA si svolge il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono. La seduta del MA dura non meno di sessanta minuti. L'orario di apertura e di chiusura delle sedute del MA è definito nelle DTF.

Articolo 46
Informazioni preliminari al mercato

46.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MA, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni:
a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGP;
b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP;
c) la capacità oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP.

46.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 46.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 47
Offerte di vendita e di acquisto

47.1 Sul MA gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate.

47.2 Sul MA gli operatori possono riferire offerte di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla può specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.

47.3 Sul MA gli operatori non possono riferire offerte a punti di offerta afferenti ad unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. L'unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili è quella definita all'articolo 1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 13 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.

47.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 51, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

47.5 Le offerte di vendita esprimono la disponibilità a vendere o a rivendere una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa.

47.6 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità ad acquistare o a riacquistare una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.

47.7 Un'offerta di vendita sul MA, qualora accettata, comporta l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

47.8 Un'offerta di acquisto sul MA, qualora accettata, comporta l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 48
Ordine di priorità delle offerte

48.1 A parità di prezzo, hanno priorità le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate.

48.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 48.1, in presenza di più offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorità di cui al precedente Articolo 38, comma 38.2.

Articolo 49
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MA

49.1 Entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD.

49.2 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 49.1, il GME determina i valori dei margini a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle DTF.

49.3 Salvo quanto previsto al precedente comma 49.1, entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta.

49.4 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 49.3, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle DTF.

Articolo 50
Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MA

50.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 29.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

50.2 Le offerte di vendita presentate sul MA, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini del MA, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

50.3 Le offerte di acquisto presentate sul MA, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini del MA, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore nell'ordine di merito e già verificate congrue.

50.4 Ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, è considerato congruo se:
a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 50.2 e 50.3;
b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica o virtuale;

c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita è uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi dell'Articolo 25, comma 25.7, nonché di un margine di tolleranza specificato nelle DTF.

50.5 Qualora una o più offerte dell'insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruità si estende all'insieme di offerte bilanciate.

50.6 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 50.2 e 50.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 51
Esito del MA e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo

51.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MA.

51.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:

a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b).

51.3 Ai fini del precedente comma 51.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantità specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera da garantire la massima priorità di prezzo delle offerte stesse.

51.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MA riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).

51.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MA riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).

51.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come modificati dalle offerte accettate in esito al MA, costituiscono i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta e per ciascun operatore.

Articolo 52
Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo

52.1 In esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna zona di mercato;
c) per ciascuna zona geografica, le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato.

52.2 In esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MA, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata;
b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 51, comma 51.6, relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 29, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera b).

52.3 In esito al MA, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.

Articolo 53
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MA

53.1 Nel caso di separazione del MA in due o più zone, il GME versa a Terna i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

Articolo 54
Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MA

54.1 Il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del precedente Articolo 51, commi 51.4 e 51.5.

SEZIONE III
MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 55
Oggetto del MSD

55.1 Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento.

55.2 Sul MSD vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica in esito all'accettazione delle offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

55.3 Sul MSD il periodo rilevante è definito nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 56
Termini per la presentazione delle offerte

56.1 La seduta del MSD si svolge il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono e dura non meno di sessanta minuti. L'orario di apertura e di chiusura della seduta del MSD è definito nelle DTF in conformità a quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 57
Offerte di vendita e di acquisto

57.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di offerta abilitati e possono essere presentate solo dai rispettivi utenti del dispacciamento.

57.2 Sul MSD devono essere presentate offerte predefinite, secondo le modalità stabilite nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 58
Esito del MSD

58.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante.

58.2 Terna comunica al GME le offerte accettate.

58.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).

58.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta è tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantità accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).

Articolo 59
Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori

59.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna ora, il GME pubblica i seguenti dati e informazioni:
a) le quantità complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate, nonché il prezzo dell'offerta di acquisto a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo più alto accettate.

59.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l'ammontare della quantità accettata;
b) i programmi orari finali di immissione o prelievo;
c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera c).

59.3 In esito al MSD, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta abilitato ed a Terna il programma orario finale cumulato di immissione o prelievo dell'unità.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)

Articolo 60
Oggetto del MTE

60.1 Sul MTE gli operatori acquistano e vendono contratti a termine sull'energia elettrica con obbligo di consegna.

60.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MTE.

60.3 Il GME, in qualità di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii., per ogni transazione conclusa sul MTE, registra sulla PCE le corrispondenti transazioni di acquisto e vendita di energia secondo le modalità definite nel presente Capo.

Articolo 61
Tipologie di contratti negoziabili

61.1 Le tipologie di contratti negoziabili sono:

a) Baseload, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare in tutti i periodi rilevanti dei giorni appartenenti al periodo di consegna;

b) Peak Load, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica;

c) Off Peak, il cui sottostante è l'energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal primo all'ottavo e dal ventunesimo al ventiquattresimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica, e in tutti i periodi rilevanti del sabato e della domenica appartenenti al periodo di consegna;

61.2 Il GME pubblica con congruo anticipo il calendario con l'elenco delle tipologie di contratti che saranno oggetto di negoziazione e dei relativi periodi di negoziazione e di consegna.

61.3 La quantità di energia sottostante ciascun contratto è fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato per i periodi rilevanti sottostanti il contratto medesimo.

Articolo 62
Periodo di negoziazione e periodo di consegna

62.1 La durata del periodo di negoziazione e del periodo di consegna relativo a ciascuna tipologia di contratti di cui al precedente Articolo 61, comma 61.1 è definita nelle DTF coerentemente con i limiti temporali per la registrazione delle transazioni sulla PCE definiti dall'Allegato A alla delibera n. 111/06, come successivamente modificato ed integrato.

62.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni di chiusura del mercato.

62.3 Ciascun contratto di cui al precedente Articolo 61, comma 61.1, è negoziabile fino al secondo giorno di calendario precedente il primo giorno del periodo di consegna del contratto stesso. Qualora l'ultimo giorno di negoziazione corrisponda ad un giorno di chiusura del mercato, tale termine viene anticipato al giorno di mercato aperto immediatamente precedente.

Articolo 63
Sessioni di mercato

63.1 Le sessioni del mercato si svolgono nei giorni lavorativi e negli orari pubblicati dal GME sul proprio sito internet. Il GME può modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori.

Articolo 64
Modalità di conclusione dei contratti

64.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua.

64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna.

64.3 La quantità minima negoziabile è pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 61, comma 61.3.

Articolo 65
Le offerte di negoziazione

65.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalità definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni:

a) tipologia e periodo di consegna del contratto;

b) quantità;

c) tipo di operazione (acquisto o vendita);

d) prezzo;

e) conto energia sul quale registrare l'offerta in caso di abbinamento.

65.2 Gli operatori possono altresì presentare offerte senza limite di prezzo.

65.3 Gli operatori non possono presentare:

a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;

b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

65.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

65.5 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorità temporale in precedenza acquisita.

65.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 66
Controlli di validità e congruità

66.1 Una offerta è ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni:

a) l'operatore non è sospeso dal ME e dalla PCE;

b) il limite di prezzo indicato nella offerta rientra nei limiti individuati nelle DTF. Il GME può modificare tali limiti, a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori;

c) qualora si tratti di una offerta di acquisto, il controvalore dell'offerta è garantito ai sensi del successivo Articolo 86;

d) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sul conto energia indicato;

e) la relativa richiesta di registrazione da inserire sulla PCE, ai sensi del successivo Articolo 68, determina sul conto energia indicato nella offerta stessa una posizione netta che, in ciascun periodo rilevante, è congrua rispetto al margine del conto energia, secondo quanto previsto nell'Articolo 35 del Regolamento della PCE;

f) qualora si tratti di una offerta di negoziazione in vendita riferita ad un conto energia in immissione, la relativa richiesta di registrazione da inserire sulla PCE ai sensi del successivo Articolo 68 è congrua rispetto alle garanzie finanziarie del titolare del conto energia nei confronti del GME, secondo quanto previsto nell'Articolo 35 del Regolamento della PCE;

g) qualora si tratti di una offerta di negoziazione in vendita riferita ad un conto energia in immissione, la relativa richiesta di registrazione da inserire sulla PCE ai sensi del successivo Articolo 68 è congrua rispetto alle garanzie finanziarie dell'utente del dispacciamento dei punti di immissione sottesi al conto energia nei confronti di Terna, secondo quanto previsto nell'Articolo 35 del Regolamento della PCE.

66.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 66.1, lettera c), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa.

66.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 66.1. e:

a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione indicandone i motivi.

b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione e determinano l'inserimento sulla PCE di corrispondenti richieste di registrazione di transazioni ai sensi del successivo Articolo 68.

Articolo 67
Negoziazione continua

67.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte di segno contrario presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.4.

67.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

67.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell' offerta inserita.

67.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o più offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell'immissione della offerta.

67.5 L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo dà luogo alla cancellazione della offerta limitatamente alla quantità ineseguita.

67.6 Offerte di negoziazione di segno opposto non sono abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore.

67.7 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 67.2 e 67.3, il prezzo è quello della offerta avente priorità temporale.

67.8 Ciascun operatore può registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso la sottomissione di offerte di negoziazione nelle quali indica, oltre alle informazioni di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, anche la propria controparte. Tali offerte si perfezionano mediante accettazione della controparte, secondo le modalità definite nelle DTF e hanno il GME come controparte centrale.

67.9 Salvo quanto disposto al successivo comma 67.10, le offerte di cui al precedente comma 67.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 66, nonché gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF.

67.10 Le offerte di cui al precedente comma 67.8 non possono essere presentate senza limite di prezzo.

67.11 Al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

67.12 Le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione al termine della sessione di mercato.

Articolo 68
Inserimento di richieste di registrazione delle transazioni sulla PCE

68.1 Per ciascuna offerta di negoziazione di cui al precedente Articolo 67 viene inserita sulla PCE:

a) per ciascuna offerta di negoziazione in vendita, una richiesta di registrazione di una transazione di vendita sul conto energia indicato dall'operatore venditore avente come controparte il conto energia del GME;

b) per ciascuna offerta di negoziazione in acquisto, una richiesta di registrazione di una transazione di acquisto sul conto energia indicato dall'operatore acquirente avente come controparte il conto energia del GME.

68.2 La modifica, il ritiro, nonché la cancellazione delle offerte di negoziazione sul mercato determina la relativa modifica, ritiro, nonché cancellazione delle corrispondenti richieste di registrazione di transazioni inserite sulla PCE ai sensi del presente Articolo.

68.3 L'inserimento di offerte di registrazione di transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 69
Registrazione delle transazioni sulla PCE

69.1 L'abbinamento di due o più offerte di negoziazione, ai sensi del precedente Articolo 67, determina la registrazione sulla PCE delle seguenti transazioni:

a) una transazione di vendita sul conto energia indicato da ciascun operatore venditore avente come controparte il conto energia del GME;

b) una transazione di acquisto sul conto energia indicato da ciascun operatore acquirente avente come controparte il conto energia del GME.

69.2 Le transazioni registrate sulla PCE ai sensi del precedente comma 69.1 sono riferite ai periodi rilevanti appartenenti al periodo di consegna delle offerte abbinate ed hanno ad oggetto una quantità di energia elettrica pari al numero ed al tipo di contratti abbinati.

69.3 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonché agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 70
Informazioni ed esiti

70.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun contratto almeno i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo minimo e massimo;
b) prezzo di riferimento della sessione;
c) volume scambiato nella sessione
d) i volumi e i prezzi delle transazioni concluse ai sensi del precedente Articolo 67, comma 67.8

TITOLO IV
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

CAPO I
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MPE

SEZIONE I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MPE

Articolo 71
Liquidazione delle offerte accettate

71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il MPE, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:

a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP;
b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MA;
c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 58, comma 58.2.

71.2 Il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilità dell'operatore:

a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;
b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;
d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD.

Articolo 72
Liquidazione giornaliera

72.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 71, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta:

a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera a);
b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera b);

c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera c);
d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera d).

72.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 72.1.

Articolo 73
Partite economiche di pertinenza di Terna

73.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica a Terna le partite economiche di pertinenza di Terna stessa. In particolare, il GME valorizza:
a) i margini di cui al precedente Articolo 43, relativi al MGP;
b) i margini di cui al precedente Articolo 53, relativi al MA;
c) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MA.

SEZIONE II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MPE

Articolo 74
Periodo di fatturazione

74.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MPE è definito nelle DTF.

Articolo 75
Fatturazione

75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera a);
b) comunica a Terna, relativamente a ciascun operatore debitore di Terna stessa, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera b). Contestualmente, copia della comunicazione è inviata a tale operatore;
c) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera c);
d) comunica ad ogni operatore creditore di Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera d). Contestualmente, copia della comunicazione è inviata a Terna;
e) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni;
f) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.

75.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettera b), Terna emette fattura nei confronti dell'operatore debitore.

75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettere c) e d), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati, rispettivamente nei confronti del GME e di Terna.

75.4 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 87, sono definiti nelle DTF.

75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1, 75.2 e 75.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 76
Contenuto delle fatture

76.1 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, 75.2 e 75.3 evidenziano, per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il MPE, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
c) le partite fiscali applicate;
d) l'importo totale.

76.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 76.1 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera f).

76.3 Le fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera f), evidenziano almeno:
a) le quantità di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati;
c) le partite fiscali applicate;
d) l'importo totale.

Articolo 77
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

77.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato.

77.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi.

CAPO II
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MTE

SEZIONE I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MTE

Articolo 78
Liquidazione delle partite economiche

78.1 Al termine di ciascuna sessione di mercato il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche:

a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67, comma 67.1, maggiorati dell'IVA;

b) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67, comma 67.8, maggiorati dell'IVA;

c) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67, comma 67.1, maggiorate dell'IVA;

d) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67, comma 67.8, maggiorate dell'IVA;

SEZIONE II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MTE

Articolo 79
Periodo di fatturazione

79.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate è definito nelle DTF.

79.2 Ai fini della fatturazione, le transazioni in acquisto e in vendita sono considerate, limitatamente ai periodi rilevanti, appartenenti allo stesso periodo di fatturazione secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 80
Fatturazione

80.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, il GME:

a) fattura ad ogni operatore acquirente, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 78, comma 78.1, lettere a) e b);

b) comunica ad ogni operatore venditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 78, comma 78.1, lettere c) e d);

c) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1.

80.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 80.1, lettera b), gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.

80.3 Le modalità ed i termini della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 80.2, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 93, sono definiti nelle DTF.

80.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 80.1e 80.2 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 81
Contenuto delle fatture

81.1 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 80, commi 80.1 e 80.2, evidenziano, per i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

a) il numero e la tipologia dei contratti negoziati;

b) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati;

c) i corrispettivi per MWh negoziati di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;

d) le partite fiscali applicate;

e) l'importo totale.

TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL'ENERGIA

CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 82
Servizio di tesoreria

82.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 83
Garanzie finanziarie degli operatori

83.1 Gli operatori presentano garanzie finanziarie a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sui mercati dell'energia. Ciascun operatore può ripartire l'importo delle garanzie da destinare ad ogni mercato secondo le modalità definite nel presente Articolo.

83.2 Ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia gli operatori presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato 3), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service.

83.3 Qualora l'operatore sia anche operatore della PCE ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia può presentare garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato 5), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service.

83.4 Ciascun operatore può ripartire l'importo delle garanzie di cui ai precedenti commi 83.2 e 83.3, da destinare al MGP, al MA, al MTE ed alla PCE comunicando al GME secondo le modalità definite nelle DTF:
a) la quota parte dell'ammontare della garanzia da destinare a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sul MGP e sul MA;
b) la quota parte dell'ammontare della garanzia da destinare a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sul MTE;
c) la quota parte dell'ammontare della garanzia da destinare a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sulla PCE.

83.5 Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui ai precedenti commi 83.2 e 83.3, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui ai precedenti commi 83.2 e 83.3, si impegna:

a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.

83.6 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 83.5 perda uno o entrambi i requisiti di cui ai precedenti commi 83.2 e 83.3, le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.

83.7 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 83.5 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 82.

83.8 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 83.5 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti ai precedenti commi 83.2 e 83.3 e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 83.5, lettere a) e b).

83.9 Entro il termine di cui al precedente comma 83.8, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 83.5.

83.10 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 83.8, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di validità della stessa e la validità della dichiarazione di cui al precedente comma 83.5.

83.11 L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della contestazione è competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 139.

83.12 Ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate sul mercato elettrico, l'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 83.5 ha validità ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 83.10.

Articolo 84
Ammontare della garanzia finanziaria

84.1 La quota parte dell'ammontare della fideiussione a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sul MGP e sul MA garantisce:

a) la regolazione dei pagamenti degli importi fatturati relativi a partite economiche liquidate a seguito dell'accettazione di offerte presentate sul MGP e sul MA nel periodo di validità della fideiussione, nonché degli importi dovuti a titolo di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora;
c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione, il cui ammontare è pubblicato sul sito internet del GME.

84.2 La quota parte dell'ammontare della fideiussione a copertura delle partite economiche debitorie che sorgono sul MTE garantisce:

a) la regolazione dei pagamenti degli importi fatturati relativi a partite economiche liquidate a seguito dell'accettazione di offerte presentate sul MTE e relative ai periodi di consegna compresi nel periodo di validità della fideiussione, nonché degli importi dovuti a titolo di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora;
c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione, il cui ammontare è pubblicato sul sito internet del GME.

84.3 L'ammontare della fideiussione a garanzia della regolazione dei pagamenti di cui al precedente comma 84.1, lettere a), considerato ai fini della verifica di congruità di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, lettera b), secondo quanto previsto al successivo Articolo 85 è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intendono presentare sul MGP e sul MA.

84.4 L'ammontare della fideiussione a garanzia della regolazione dei pagamenti di cui al precedente comma 84.2 lettera a), considerato ai fini della verifica di congruità di cui al successivo Articolo 86 è determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul MTE.

84.5 La ripartizione dell'ammontare di cui al precedente Articolo 83, comma 83.4 può essere modificata secondo le modalità indicate nella DTF.

84.6 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentata secondo il modello di cui all'Allegato 3, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione.

84.7 L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentata secondo il modello di cui all'Allegato 5, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 6), o presentando una nuova fideiussione.

84.8 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.

84.9 Entro il termine di cui al precedente comma 84.8, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.

84.10 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 84.8, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.

84.11 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 83.

84.12 Salvo quanto previsto al successivo comma 84.13, ai fini della verifica di congruità tecnica delle offerte presentate sui mercati dell'energia, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date:

a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 84.10;

b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 84.10.

84.13 Qualora la richiesta di modifica di cui ai precedenti commi 84.6 e 84.7 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito o l'anticipo del termine di validità ed efficacia della fideiussione, l'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui al precedente comma 84.8, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità.

84.14 L'operatore, in casi eccezionali di necessità e urgenza di aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, può provvedervi attraverso il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito infruttifero presso l'istituto affidatario, comunicando contestualmente al GME la quota parte della somma versata da destinare rispettivamente all'operatività su MGP, MA e MTE . Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario. L'operatore non può richiedere la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione non risulti interamente coperta da fideiussione.

Articolo 85
Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruità sul MGP e sul MA

85.1 A seguito della presentazione di offerte sul MGP e sul MA che possano dare origine a partite economiche a debito dell'operatore nei confronti del GME, il GME stesso verifica la congruità tecnica dell'offerta rispetto all'ammontare garantito. L'offerta risulta garantita qualora l'ammontare della fideiussione, come modificato ai sensi dei successivi commi 85.2 e 85.3, sia superiore al valore massimo delle partite economiche derivanti dall'offerta presentata, maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno percento.

85.2 Ai fini della verifica di congruità tecnica, l'ammontare della fideiussione di cui al precedente Articolo 84, comma 84.3, è:

a) maggiorato della somma eventualmente depositata ai sensi del precedente Articolo 84, comma 84.14;
b) maggiorato dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, già liquidate nello stesso periodo di fatturazione, per le quali l'operatore risulti creditore del GME;
c) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, già liquidate nello stesso periodo di fatturazione, per le quali l'operatore risulti debitore del GME;
d) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, derivanti dalle offerte di acquisto presentate nella stessa sessione e già verificate congrue.

85.3 Nel periodo intercorrente tra la fine di un periodo di fatturazione ed il termine per il pagamento degli importi fatturati relativi al periodo stesso, l'ammontare della fideiussione di cui al precedente comma 85.2 è ulteriormente ridotto dell'eventuale ammontare in dare al netto dell'ammontare in avere nei confronti del GME, liquidato nel periodo di fatturazione, maggiorato del saldo IVA e aumentato dell'uno percento.

85.4 Ai fini della verifica di congruità tecnica di cui al precedente comma 85.1, le partite economiche derivanti da un'offerta presentata vengono determinate sulla base dei quantitativi e dei prezzi offerti. Nel caso di offerte senza indicazione di prezzo, le partite economiche derivanti dall'offerta presentata vengono determinate utilizzando un prezzo convenzionale pubblicato sul sito internet del GME.

85.5 Ai fini della verifica di congruità tecnica di cui al precedente comma 85.1, il GME verifica che il termine di validità ed efficacia della fideiussione sia successivo al termine della seduta di mercato nella quale l'offerta è presentata.

85.6 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

85.7 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, possono comprendere ulteriori partite economiche secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 86
Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruità sul MTE

86.1 A seguito della presentazione di offerte di acquisto sul MTE il GME verifica la congruità dell'offerta rispetto all'ammontare garantito. Ai fini della verifica di congruità il GME calcola il controvalore di ciascun periodo di fatturazione oggetto dell'offerta di acquisto e verifica che tali controvalori, maggiorati dell'IVA e aumentati dell'uno percento, siano non superiori all'ammontare della fideiussione come modificato ai sensi del presente Articolo.

86.2 Ai fini della verifica di congruità tecnica, l'ammontare della fideiussione di cui al precedente Articolo 84, comma 84.4, considerato per ciascun periodo di fatturazione è:
- a) maggiorato della somma eventualmente depositata ai sensi del precedente Articolo 84, comma 84.14;
- b) maggiorato dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, relative ai periodi rilevanti appartenenti al medesimo periodo di fatturazione e derivanti da offerte di vendita accettate per le quali l'operatore risulti creditore del GME;
- c) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, relative ai periodi rilevanti appartenenti al medesimo periodo di fatturazione e derivanti da offerte di acquisto accettate, per le quali l'operatore risulti debitore del GME
- d) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, derivanti dalle offerte di acquisto presentate nella stessa sessione.

86.3 L'ammontare della fideiussione di cui al precedente comma 86.2 è ulteriormente ridotto dell'eventuale ammontare in dare al netto dell'ammontare in avere nei confronti del GME, maggiorato del saldo IVA e aumentato dell'uno percento, derivanti da offerte di acquisto e di vendita aventi ad oggetto altri periodi di fatturazione non ancora regolati.

86.4 Ai fini della verifica di congruità tecnica di cui al precedente comma 86.1, il GME verifica che il periodo di consegna del contratto oggetto dell'offerta sia compreso nel periodo di validità ed efficacia della fideiussione.

86.5 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

86.6 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, possono comprendere ulteriori partite economiche secondo quanto previsto nelle DTF.

CAPO II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME

SEZIONE I
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MPE

Articolo 87
Compensazione dei pagamenti

87.1 Per ogni periodo di fatturazione il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

87.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 87.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 88 e Articolo 91.

Articolo 88
Pagamenti degli operatori a favore del GME

88.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 87, fanno pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 87, comma 87.2, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

88.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 88.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 98, nonché di una penale pari all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

88.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 88.2, il GME sospende l'operatore dal mercato elettrico e procede all'utilizzo del deposito di cui all'articolo Articolo 84, comma 84.14, ed all'escussione della fideiussione.

88.4 Il pagamento della penale pari all'uno percento non si applica agli operatori di cui all' Articolo 15, nei casi di ritardato o mancato pagamento.

Articolo 89
Pagamenti degli operatori a favore di Terna

89.1 I pagamenti degli operatori debitori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

Articolo 90
Pagamento dei corrispettivi

90.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 75 comma 75.1 lettera f), devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 91
Pagamenti del GME a favore degli operatori

91.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 97, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 87, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.

91.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 88, comma 88.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 87, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

91.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 88, comma 88.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 87, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

91.4 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 88, comma 88.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 87, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

91.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 92
Pagamenti di Terna a favore degli operatori

92.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori di Terna sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MTE

Articolo 93
Compensazione dei pagamenti

93.1 Il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, di cui al precedente Articolo 80, comma 80.1, lettere a) e b), con esclusione degli importi di cui al precedente Articolo 80, comma 80.1 lettera c).

93.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 93.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 94 e Articolo 96.

Articolo 94
Pagamenti degli operatori a favore del GME

94.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 93, fanno pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 93, comma 93.2, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

94.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 94.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 98, nonché di una penale pari all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

94.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 94.2, il GME sospende l'operatore dal mercato elettrico e procede all'utilizzo del deposito di cui all'articolo Articolo 84, comma 84.14, ed all'escussione della fideiussione.

94.4 Il pagamento della penale pari all'uno percento non si applica agli operatori di cui all'Articolo 15, nei casi di ritardato o mancato pagamento.

Articolo 95
Pagamento dei corrispettivi

95.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 80, comma 80.1, lettera c), devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 96
Pagamenti del GME a favore degli operatori

96.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 97, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 93, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente articolo.

96.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 94, comma 94.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 93, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

96.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 94, comma 94.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 93, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

96.4 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 94, comma 94.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 93, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

96.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

CAPO III
INADEMPIMENTO SUL ME

Articolo 97
Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

97.1 Le fideiussioni rilasciate da istituti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

97.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 83, comma 83.1, non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 83, comma 83.1, fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.

97.3 Nel caso di inadempimento dell'istituto fideiubente, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 87 e Articolo 93, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.

97.4 Nei casi di inadempimento dell'istituto fideiubente, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per il quale la fideiussione è stata escussa.

Articolo 98
Interessi di mora e penale

98.1 Nei casi di ritardato pagamento o di escussione della fideiussione, l'importo dovuto dall'operatore debitore è maggiorato di una penale pari all'uno percento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 98.2, nonché, in caso di escussione della fideiussione, delle spese ad essa connesse.

98.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni:
a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 88, comma 88.2 e Articolo 94, comma 94.2;
b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 88, comma 88.1 e Articolo 94, comma 94.1, e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione.

Articolo 99
Insufficienza delle garanzie finanziarie

99.1 Sul MPE nel caso in cui un operatore risulti inadempiente all'obbligazione di pagamento e la fideiussione maggiorata del deposito di cui all'Articolo 84, comma 84.14, non copra interamente il debito, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 87, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.

99.2 Nei casi di cui al precedente comma 99.1, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dagli operatori debitori. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione a cui fa riferimento il recupero del credito.

TITOLO VI
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 100
Operatori

100.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, come acquirenti e come venditori, il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano energia elettrica e le formazioni associative di cui all'articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 101
Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi

101.1 Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte di contrattazione di cui al successivo Articolo 107 sono definite nelle DTF.

Articolo 102
Accesso del GME al registro dei certificati verdi

102.1 Il GME, al fine della verifica della titolarità dei certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A..

102.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi organizzato dal GME sono comunicate al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., il quale effettua l'aggiornamento del registro dei certificati verdi.

Articolo 103
Certificati verdi ammessi alle contrattazioni

103.1 È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del D.M. 24 ottobre 2005.

Articolo 104
Modalità delle contrattazioni

104.1 Nei contratti di acquisto e vendita di certificati verdi stipulati sul MCV, il GME è controparte degli operatori.

104.2 La contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene attraverso negoziazione continua.

104.3 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.

104.4 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono pubblicati sul sito internet del GME.

Articolo 105
Informazioni relative al mercato dei certificati verdi

105.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;
- b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
- c) prezzo minimo e massimo della sessione;
- d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
- e) volume scambiato nella sessione.

105.2 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni:
- e) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;
- f) prezzo di riferimento della sessione;
- g) volume scambiato nella sessione.

Articolo 106
Fatturazione dei corrispettivi

106.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

CAPO II
CONTRATTAZIONE

Articolo 107
Presentazione delle proposte di contrattazione

107.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione.

107.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando l'anno di validità dei certificati, la quantità dei certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh.

107.3 La quantità minima negoziabile è pari ad un certificato verde.

107.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprietà del registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.., nonché agli eventuali certificati già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione.

107.5 Il GME verifica, nel registro dei certificati verdi, la disponibilità dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli operatori.

107.6 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, per ciascun anno di validità dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.

107.7 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.

107.8 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.

107.9 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 109.

107.10 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 109. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.

107.11 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 109, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.

Articolo 108
Verifica delle proposte

108.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo è respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa, maggiorato dell'IVA, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 112.

108.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora nel book di negoziazione sia già presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.

108.3 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo è respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente sul book, maggiorato dell'IVA, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 112.

Articolo 109
Esecuzione delle transazioni

109.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 107, comma 107.6;
b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 107, comma 107.6;
c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 107, comma 107.6;
d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 107, comma 107.6.

109.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta avente priorità temporale superiore.

109.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorità temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

Articolo 110
Registrazione delle transazioni eseguite

110.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:
a) codice di identificazione della transazione;
b) prezzo;
c) quantità;
d) tipologia del certificato;
e) giorno e orario di esecuzione;
f) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Articolo 111
Flussi informativi

111.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:
a) quantità;
b) prezzo;
c) giorno e ora;
d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
e) controvalore della transazione;

111.2 Il GME comunica al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.. il trasferimento della proprietà del certificato al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento.

CAPO III
GARANZIE

Articolo 112
Garanzie

112.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione rende disponibile, su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

112.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del mercato, può integrare il deposito iniziale di cui al precedente comma 112.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di una somma a titolo di deposito fruttifero con valuta lo stesso giorno, comunicando l'importo al GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Detto versamento ha validità ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito iniziale per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato, diminuito degli interessi per un giorno di valuta, calcolati applicando il tasso di interesse riconosciuto dall'istituto affidatario del GME e pubblicato sul sito internet del GME.

112.3 Il deposito iniziale di cui al precedente comma 112.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente comma 112.2, viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto:
a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato nella proposta e la relativa quantità, maggiorato dell'IVA, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliora offerte in vendita presente sul book di negoziazione maggiorato dell'IVA, e la quantità inserita nella proposta di acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.

112.4 Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile impegnato ai sensi del precedente comma 112.3, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta, maggiorato dell'IVA.

112.5 Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la quantità abbinata, maggiorato dell'IVA.

112.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 112.3, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nella proposta cancellata, maggiorato dell'IVA.

112.7 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 115, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione il GME procede alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

112.8 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall'operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall'istituto affidatario del GME.

CAPO IV
FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

SEZIONE I
FATTURAZIONE SUL MCV

Articolo 113
Periodo di fatturazione

113.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul MCV è definito nelle DTF.

Articolo 114
Fatturazione

114.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso.

114.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 114.1, lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.

114.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 114.2 sono definiti nelle DTF.

114.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 114.1 e 114.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

114.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 114.1 e 114.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:

a) le quantità dei certificati verdi negoziati;
b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate;
c) le partite fiscali applicate;
d) l'importo totale.

SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

Articolo 115
Pagamenti degli operatori nei confronti del GME

115.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato.

Articolo 116
Pagamenti del GME nei confronti degli operatori

116.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VII
SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO

CAPO I
VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 117
Violazioni della Disciplina e delle DTF

117.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
- b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
- c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
- d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
- e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
- f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 118
Sanzioni

118.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 117, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 119, le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;
- b) richiamo scritto in forma pubblica;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) sospensione dell'operatore dal mercato;
- e) esclusione dell'operatore dal mercato.

118.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

118.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore e, per conoscenza, al gestore della rete elettrica in cui sono situati i punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

118.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.

118.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 118.3.

118.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.

118.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 119
Gradualità delle sanzioni

119.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.

119.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 119.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma pubblica;
b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

119.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
   a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.
   b) esclusione dal mercato.

119.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 119.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
   a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni.
   b) esclusione dal mercato.

119.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 119.1, lettera c), 119.2, lettera b), 119.3, lettera a) e 119.4, lettera a), il GME può irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore allo zerovirgolacinque percento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

Articolo 120
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

120.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 88, comma 88.3, Articolo 94, comma 94.3 e Articolo 119, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 119, comma 119.5, nei seguenti casi:
   a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
   b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera f), Articolo 80, comma 80.1, lettera c), Articolo 77 e Articolo 106. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.

120.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.

120.3 L'Articolo 120, comma 120.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui all'Articolo 15.

Articolo 121
Pubblicità delle sanzioni

121.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 118, comma 118.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 122
Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni

122.1 Avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 118, comma 118.1, può essere proposto ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

CAPO II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO

SEZIONE I
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE

Articolo 123
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

123.1 Le contestazioni relative al MPE sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

123.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 124
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte

124.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 28 e Articolo 29, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 125
Contestazione dell'esito dei mercati

125.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MPE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 126
Contestazione delle operazioni di liquidazione

126.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 127
Contestazione delle operazioni di fatturazione

127.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1.

127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 98.

Articolo 128
Verifica delle contestazioni

128.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 124, Articolo 125, Articolo 126 e Articolo 127 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.

128.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 124 e Articolo 125, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MA, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nell'offerta e:

a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto;
b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita.

128.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 124 e Articolo 125, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione.

128.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 128.2 e 128.3, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

128.5 I limiti previsti ai precedenti commi 128.2 e 128.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 137, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 140 e Articolo 141.

128.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

128.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE

Articolo 129
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

129.1 Le contestazioni relative al MTE sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati nel presente Sezione.

129.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico del GME;

b) decisione del GME oggetto della contestazione;

c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 130
Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle offerte

130.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 66 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 131
Contestazione dell'esito del MTE

131.1 L'operatore può contestare l'esito del MTE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 132
Contestazione delle operazioni di liquidazione

132.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 133
Contestazione delle operazioni di fatturazione

133.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 80, comma 80.1.

133.2 Nel caso di cui al precedente comma 133.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 98.

Articolo 134
Verifica delle contestazioni

134.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.

134.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimilaeuro.

134.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 134.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

134.4 Il limite previsto al precedente comma 134.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivo Capo III.

134.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 132 e Articolo 133 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.

134.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE III
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV

Articolo 135
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

135.1 Le contestazioni relative al MCV sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.

135.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 136
Verifica delle contestazioni

136.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:

a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;

b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

CAPO III
CONTROVERSIE SUL MERCATO

Articolo 137
Collegio dei Probiviri

137.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME è nominato il Collegio dei Probiviri.

137.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente supplente.

137.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonché di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina.

137.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresì stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività del Collegio.

137.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previe opportune verifiche, può revocare la nomina di uno o più componenti o dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficoltà nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o più componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.

137.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.

137.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio è chiamato ad adottare è tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvederà alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina.

137.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 137.3 e di revoca di cui ai precedenti commi 137.5 e 137.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che può respingere le dimissioni stesse per una sola volta.

137.9 In caso di sopravvenuta incompatibilità, decadenza, revoca o dimissioni di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.

Articolo 138
Ricorso al Collegio dei Probiviri

138.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 128, Articolo 134 e Articolo 136 può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

138.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 122 e al precedente comma 138.1, il Collegio dei Probiviri è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF.

138.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilità, sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:
a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o
b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o
c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione, oppure
d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso.

138.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno l'indicazione di:
a) decisione del GME oggetto del ricorso;
b) motivi del ricorso;
c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 128, Articolo 134 e Articolo 136, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.

Articolo 139
Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie

139.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 83, comma 83.8, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 84, comma 84.8, abbia esito negativo, l'operatore può chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica.

139.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 139.1, il Collegio dei Probiviri è integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori.

139.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 139.2 è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata.

139.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 139.1, vi sia parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per l'istituto affidatario.

Articolo 140
Collegio arbitrale

140.1 Qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.

140.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.

140.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni più ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna.

140.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri.

140.5 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

140.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

140.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 141
Risoluzione delle controversie

141.1 Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO VIII
CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI

Articolo 142
Contratti a termine e derivati

142.1 Il GME può promuovere e organizzare la contrattazione di contratti a termine sull'energia elettrica, quali, ad esempio, contratti bilaterali standardizzati e contratti swap.

142.2 Il GME può promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica, quali futures e options, anche al fine di fornire agli operatori adeguate possibilità di copertura del rischio.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 143
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP

143.1 Secondo quanto previsto nella disciplina di dispacciamento:

a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica a Terna, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo;
b) Terna, entro il termine stabilito nelle DTF, può presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 37,commi 37.5 e 37.6.

143.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantità offerte da Terna ai sensi del precedente comma 143.1.

Articolo 144
Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti

144.1 Con apposita convenzione tra il GME e Terna, sono definite le modalità ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte presentate da Terna sul MGP ai sensi del precedente Articolo 143, comma 143.1.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 145
Funzionamento del sistema informatico

145.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato.

145.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Articolo 146
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

146.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:

a) di assunzione di responsabilità da parte del GME determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99;
b) di aggiudicazione dell'appalto.

Allegato 1

Modello di domanda di ammissione al mercato

Modello di domanda di ammissione al mercato,
di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera a), della Disciplina del mercato elettrico

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………,
(*nome e cognome*)
nato/a a ………………………………………………………, il ………………………………………………,
residente in ………………………………… (prov. …), ……………………………………………………,
(*indirizzo*)
C.F………………………………………………… , P.I.……………………………………………………,
numero telefonico ……………………………, numero di telefacsimile……………………………….,
indirizzo *e-mail*……………………………………………………………………………………………,

ovvero

La società /*altro* ……………………………………………………………………………………………,
(*denominazione o ragione sociale*)
con sede legale in………………………….., (prov. …),……………………………………………………,
(*indirizzo*)
C.F. ……………………………………………………, P.I. ……………………………………………………,
numero telefonico ……………………………, numero di telefacsimile ……………………………….,
indirizzo *e-mail* ……………………………………………………………………………………………,
in persona di ………………………………….., in qualità di…………………………………………………,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi sono definite nella Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito: la Disciplina);

- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto e pubblicata sul sito *internet* del GME.

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

ovvero

la società/*altro* ……………………………………………………………………………………….,

in persona di ………………………………….in qualità di……………………………………….….,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 12 della Disciplina, l'ammissione al/ai seguente/i mercato/i:

- ❑ mercato elettrico
- ❑ mercato dei certificati verdi

mediante la procedura di cui all'articolo 14 della Disciplina.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 della Disciplina, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, secondo il modello allegato alla medesima.

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

ovvero

La società/*altro* ……………………………………………………………………………………..,

in persona di ………………………………….in qualità di……………………………………….….,
(*legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri*)

DICHIARA

1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;

3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora..............................., il cui recapito è il seguente ....;

6) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del Richiedente è/sono:

   a. per il mercato elettrico, il/la signor/a... nato/a a.............................il..................residente in .... C.F......................., numero telefonico .... indirizzo e-mail ....;

   b. per il mercato dei certificati verdi, il/la signor/a.. nato/a a............................il..................residente in .... C.F......................., numero telefonico .... indirizzo e-mail ....;

7) (*eventuale*) che il codice identificativo assegnato da Terna è il seguente: .... *(relativamente al mercato elettrico)*;

8) (*eventuale*) che il codice identificativo assegnato dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. è il seguente: ....
(relativamente al mercato dei certificati verdi).

Luogo, data

....

Firma

....

Allegato 2

Contratto di adesione al mercato

Contratto di adesione al mercato, di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina del mercato elettrico

TRA

Il Gestore del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, C.F. e P.I. 06208031002, in persona dell'avvocato Sergio Agosta, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante (nel seguito: il GME),

E

……………………………………….... /la società/*altro* ……………………………………………………..…
(nome e cognome) *(denominazione o ragione sociale)*
residente/con sede legale in …………………, Prov. ……, ……………………………………..………,
(indirizzo)
C.F..………..………, P.I. ………………., in persona di ……………………………..…………,
in qualità di ………………………………………………………….………… (di seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, (nel seguito: D.M. 11 novembre 1999) nell'ambito di tale gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi;

B. Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna) è la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 115 del 18 maggio 2004 (nel seguito: D.P.C.M.), che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

C. il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. è la società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del D.P.C.M.;

D. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 79/99, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la Disciplina del mercato elettrico con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001 Serie generale (nel seguito: D.M. 9 maggio 2001);

E. ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato le Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, con decreto 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, Serie generale;

F. ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la modifica della Disciplina, con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale (nel seguito: la Disciplina), come successivamente modificato ed integrato;

G. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto);

H. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

I. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME è controparte degli operatori nei mercati dell'energia;

J. ai sensi e per gli effetti della Disciplina, Terna è controparte degli operatori nel mercato del servizio di dispacciamento;

K. (*limitatamente al mercato dei certificati verdi)* il Contraente è un soggetto di cui all'articolo 100 della Disciplina.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;

b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul mercato elettrico e sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i Servizi);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2
Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il Mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.7. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;

b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;

is) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del mercato elettrico, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento.

c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera *b)*;

d) aderire, ove intenda partecipare al mercato elettrico, al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V della Disciplina;

e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo VI, Capo III e Capo IV della Disciplina;

f) rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalità previste D.M. 24 ottobre 2005;

g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare

la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;

i) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;

j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera *j)* e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;

l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3
Prestazioni del GME

3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.

3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.

3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.

3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.

3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.

3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema

4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.

4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5
Corrispettivo

5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 della Disciplina, secondo le modalità definite agli articoli 75, 77, 80 e 106 della Disciplina.

5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7
Durata

7.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.

7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) esclusione del Contraente dal Mercato;
b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8
Risoluzione

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 77, comma 77.2, della Disciplina a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9
Clausole generali

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Nel caso in cui l'ammissione abbia luogo in relazione ad uno soltanto dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda di ammissione, il Contratto si considera efficace con esclusivo riferimento al mercato in cui il Contraente stesso è stato ammesso ad operare.

9.5 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.

9.6 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma;
- ……………………………………….., ……………………………………………– …….. .
(*indirizzo*)

9.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo *e-mail:* info@mercatoelettrico.org;
- ………………………….. …………, ………………………………………………..– …….. ;
  (*indirizzo*)
  numero di telefacsimile………………, indirizzo *e-mail*…………………………………….;

9.8 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10
Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11
Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al TitoloVII della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il GME il Contraente

…………………………… ………..……………………………

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

……………………………………..

Roma, (*data*)

Allegato 3

Modello di fideiussione

Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 83, comma 83.2, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

………………., lì ……………………

Fideiussione (rif. n. …………………)

La Banca ………………….., filiale di ………………………., con sede legale in ……………..…, C.F. ……………..……, P.I. …………………..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. …………...…, iscritta all'Albo delle banche ……………….. al n. ……, capitale sociale Euro …………………… in persona dei suoi legali rappresentanti ……………………………………… (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ………………………………………………………………………, ……………………………………,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) *(data e luogo di nascita)*
………………………………………………………………………………………………………,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA……………………………………………………………………………,
capitale sociale Euro ……………, di cui sottoscritto ……………, di cui versato …………..,
iscritta presso ……………………., (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato elettrico, inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all'articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127, del 4 giugno 2001, Serie generale, così come modificata con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina);

- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data …………………………, il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima;

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 34.1, 44, comma 44.1, e 60, comma 60.2 della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia, al mercato di aggiustamento, al mercato elettrico a termine (nel seguito, congiuntamente, definiti: "mercati dell'energia") sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME);

- ai sensi dell'articolo 83, comma 83.2, della Disciplina, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell'energia, gli operatori sono tenuti a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 83, comma 83.2;

- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all'articolo 82 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;

- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ……………………………………, di cui:
  - (i) ……………………………………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera a), e 84.2, lettera a), della Disciplina;
  - (ii) ……………………………………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera b), e 84.2, lettera b), della Disciplina;
  - (iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera c), e 84.2, lettera c), della Disciplina.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal ……………………………… al …………………………………… .

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME in conseguenza:

   a) della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito dell'accettazione di offerte presentate sul mercato del giorno prima dell'energia e sul mercato di aggiustamento, ai sensi della Disciplina, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione;
   b) della liquidazione delle partite economiche effettuata, ai sensi della Disciplina, a seguito dell'accettazione di offerte presentate sul mercato elettrico a termine e relative a contratti a termine aventi periodo di consegna compreso nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 83, comma 83.2, della Disciplina, non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, ovvero l'inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.

4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro ………………………………, di cui:

   (i) …………………………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera a), e 84.2, lettera a), della Disciplina;

   (ii) …………………………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera b), e 84.2, lettera b), della Disciplina;

   (iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera c), e 84.2, lettera c) della Disciplina.

5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.

9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.

11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.

12. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

    ………………………………………………………, ………………………………–…………..,
    (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) *(indirizzo)*

indirizzo e-*mail*.. . Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 4

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione

Articolo 84, comma 84.6, del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico

Modello di lettera di aggiornamento dell'ammontare garantito dalla fideiussione, di cui all'articolo 84, comma 84.6, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

……………………., lì ……………………………

Lettera di aggiornamento della fideiussione in data …………………., rif. n. ……………………

La Banca ……………………………………………………………, filiale di ……………………, con sede legale in ……………………………, C.F. ……………………., P.I. …………………..., iscritta al Registro delle Imprese al n. ………, iscritta all'Albo delle banche ……… al n. ….., capitale sociale Euro ……………………… , in persona dei suoi legali rappresentanti ……………………………………………………………………………… (nel seguito: la Banca),

- accorda a ………………………………………………………………………………
  (*Operatore*)

☐ la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data ………………… , rif. n. …… , a decorrere dal ………………. . Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro ……………………………… di cui:

(i) ……………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera a), e 84.2, lettera a), della Disciplina;

(ii) ……………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera b), e 84.2, lettera b), della Disciplina;

(iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera c), e 84.2, lettera c), della Disciplina.

e/o

☐ la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione medesima. Per l'effetto, la fideiussione è valida ed efficace sino al ……………………………… .

Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data ……………, rif. n. ….

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 5

Modello di fideiussione integrata

Articolo 83, comma 83.3, del Testo integrato della Disciplina del Mercato elettrico

Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 83, comma 83.3, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

…………………., lì …………………….

Fideiussione (rif. n. …………………)

La Banca ………………….., filiale di ………………………., con sede legale in ………………..…, C.F. ………….….…, P.I. ………………..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. …………..…, iscritta all'Albo delle banche ……………….. al n. ……, capitale sociale Euro ……………………. in persona dei suoi legali rappresentanti ……………………………….…. (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- ……………………………………………………………………., …………………………………,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) *(data e luogo di nascita)*
………………………………………………………………………………………………………,
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA………………………………………………………………………….,
capitale sociale Euro ………….…, di cui sottoscritto ……………, di cui versato …………..,
iscritta presso ……………………., (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore del mercato elettrico, inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all'articolo 16 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina);

- il Richiedente è operatore della piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE), inserito nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE di cui all'articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento), positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), con determinazione del 7 febbraio 2007;

- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data ………………………..…, il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima;

- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, ha sottoscritto, in data ………………………..…, il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito nel Regolamento medesimo;

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 34.1, 44, comma 44.1, e 60, comma 60.2, della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia, al mercato di aggiustamento ed al mercato elettrico a termine (nel seguito, congiuntamente, definiti: "mercati dell'energia") sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME);

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento, le obbligazioni pecuniarie relative ai corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), ai pagamenti dovuti a titolo di interessi di mora nonché a titolo di spese di escussione sono assunte dall'Operatore nei confronti del GME;

- ai sensi dell'articolo 83, comma 83.3, della Disciplina, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell'energia ed ai fini della presentazione di richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE gli operatori possono a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 83.3;

- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all'articolo 82 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione;

- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro ……………………..……..…, di cui:
  (i) ……………………………………………………. Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera a), e 84.2, lettera a), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera a), del Regolamento;;
  (ii) ……………………………………………………. Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera b), e 84.2, lettera b), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera b), del Regolamento;;
  (iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera c), e 84.2, lettera c), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera c), del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Disciplina e nel Regolamento.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal ……………………..… al …………………………….. .

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME in conseguenza:

a) della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito dell'accettazione di offerte presentate sul mercato del giorno prima dell'energia e sul mercato di aggiustamento, ai sensi della Disciplina, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione;
b) della liquidazione delle partite economiche effettuata, ai sensi della Disciplina, a seguito dell'accettazione di offerte presentate sul mercato elettrico a termine e relative a contratti a termine aventi periodo di consegna compreso nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione .
c) a seguito della conferma della registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE ai sensi del Regolamento, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 83, comma 83.3, della Disciplina, e dell'articolo 56, comma 56.1, lettera b), del Regolamento non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente fideiussione è valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, ovvero l'inadempimento. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.

4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro ………………………………… , di cui:

   (i) …………………………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera a), e 84.2, lettera a), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettere a), del Regolamento;
   (ii) …………………………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera b), e 84.2, lettera b), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera b), del Regolamento;
   (iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera c), e 84.2, lettera c), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera c), del Regolamento.

5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.

7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.

8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.

9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.

11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.

12. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
   ...., ...–..............,
   (cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (*indirizzo)*
   indirizzo e-*mail*... . Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 6

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata

Articolo 84, comma 84.7, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione integrata, di cui all'articolo 84, comma 84.7, della Disciplina del mercato elettrico

Spett. le
Gestore del mercato elettrico s.p.a.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

……………………., lì …………………………….

Lettera di aggiornamento della fideiussione in data …………………., rif. n. …………………….

La Banca ………………………………………………………………, filiale di ……………………, con sede legale in ……………………………, C.F. ……………………., P.I. …………………..…, iscritta al Registro delle Imprese al n. ………, iscritta all'Albo delle banche ……… al n. ….., capitale sociale Euro ………………………… , in persona dei suoi legali rappresentanti ……………………………………………………………………………… (nel seguito: la Banca),

- accorda a ………………………………………………………………………………..
  (*Operatore*)

☐ la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data ……………….. , rif. n. …… , a decorrere dal ………………. . Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla fideiussione in parola è pari a Euro ……………………………… di cui:

(i) …………………………………………………… Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera a), e 84.2, lettera a), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera a), del Regolamento;

(ii) …………………………………………………… Euro [*pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera b), e 84.2, lettera b), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera b), del Regolamento;

(iii) 0,00 (zero/00) Euro [*pari all'importo definito nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME*] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 84, commi 84.1, lettera c), e 84.2, lettera c), della Disciplina e di cui all'articolo 57, comma 57.1, lettera c), del Regolamento.

e/o

☐ la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione medesima. Per l'effetto, la fideiussione è valida ed efficace sino al ……………………………… .

Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data ……………., rif. n. ….

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

08A07070

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803198/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 8,00